Azienda Sanitaria Firenze

REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 10 FIRENZE Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze C.F. 04612810483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 365

DEL 08.04.2015

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SANTA MARIA NUOVA – ONLUS", AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE STATUTO E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 618 DELL'11 AGOSTO 2014.



Staff della Direzione Amministrativa

Coordinamento: Ing. Valerio Mari

Struttura: S.C. Affari Legali e Assicurazioni

Dirigente : Avv. Maria Foglia/

Estensore:

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Allegati N. 1 (all. "A")

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 618 dell' 11 Agosto 2014, la
 Direzione Aziendale nel progetto di promozione e tutela del patrimonio artistico,
 storico e culturale della Azienda ha autorizzato la costituzione della "Fondazione
 Azienda Sanitaria di Firenze" Fondazione di partecipazione, senza scopo di
 lucro, promuovendosi come Socio Fondatore;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 17.06.2014 ha conferito incarico per la costituzione di detta "Fondazione" al Notaio Dr. Vincenzo Gunnella in qualità di ufficiale rogante;
- con la suddetta deliberazione 618 del 2014 venivano approvati altresì gli schemi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

Preso atto:

- che in fase di attuazione del suddetto progetto è emersa l'opportunità di procedere alla modifica della denominazione della fondazione da "Fondazione Azienda Sanltaria di Firenze - ONLUS -" in "Fondazione Santa Maria Nuova -ONLUS - " essendo quest'ultima più direttamente evocativa del patrimonio storico-artistico della città di Firenze;
- che conseguentemente è necessario apportare modifiche allo Statuto ed all'Atto Costitutivo precedentemente approvati, come da nuovi schemi che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale All. "A";

Ritenuto opportuno:

- modificare la denominazione della fondazione da "Fondazione Azienda Sanitaria di Firenze - ONLUS -" in "Fondazione Santa Maria Nuova - ONLUS -";
- apportare modifiche allo Statuto ed all'atto Costitutivo precedentemente approvati, come da nuovi schemi che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale All. "A";

Su proposta della Direzione Amministrativa;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

- 1. di modificare parzialmente ed integrare la Deliberazione del Direttore Generale n. 618 dell'11 Agosto 2014 come segue :
 - mutare la denominazione della fondazione da "Fondazione Azienda Sanitaria di Firenze -ONLUS -" in "Fondazione Santa Maria Nuova - ONLUS - ";
 - apportare modifiche allo Statuto ed all'Atto Costitutivo precedentemente approvati, come da nuovi schemi che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale All. "A";

- 2 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti;
- 3 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Maria Chiara Innocenti)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Emanuele Gori)

Allegato "A" (pos 11)
Alla delibera

del 08.04.201)

N. 45.208 di repertorio

N. 21.991 di raccolta

Costituzione di fondazione di partecipazione.

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci aprile duemilaquindici, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio. Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato assistito dai testimoni:

- Letizia Venturini, nata a Pelago il 27 agosto 1975, residente a Pelago, via Emilio Alessandrini n.2/A; e
- Alessandro Targetti, nato a Firenze il 17 agosto 1981, residente a Firenze, via Faentina n. 374;

è presente:

- MORELLO MARCHESE Paolo, nato a Padova il 2 giugno 1956, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della:

"AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE"

con sede legale in Firenze piazza Santa Maria Nuova n.1, codice fiscale 04612810483, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, munito di poteri in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.150 del 20 luglio 2012.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto dal quale risulti quanto segue:

1)
La "AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE" costituisce una Fondazione di Partecipazione ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e del D.P.R. 361 del 10 Febbraio 2000, denominata:

"FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA - ONLUS"

2)

La Fondazione ha sede in:

"Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1"

3)
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

- 4)
 La Fondazione persegue attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico, nonchè attività di promozione di progetti di sperimentazione organizzativa e tecnica, ricollegabili agli scopi istituzionali della Fondazione stessa.
- 5)
 A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il socio fondatore assegna alla stessa le seguenti somme:
- -- euro 50.000 (cinquantamila), destinandola al fondo di dotazione, liberata mediante assegno circolare odierno su Banca CRFirenze n. 1460095533/00
- -- euro 21.221,40 (ventunomiladuecentoventuno virgola quaranta), destinandola al fondo di gestione, liberata mediante assegno circolare odierno su Banca CRFirenze n. 1460095534/01.

Tali conferimenti, dell'ammontare complessivo di euro 71.221,40 (settantunomiladuecentoventuno virgola quaranta) vengono dal comparente affidati in custodia a me notaio, affinché ne prenda nota nel registro delle somme e valori, con mandato irrevocabile di metterli a disposizione degli organi della Fondazione, a iscrizione avvenuta, ovvero di restituirli al fondatore medesimo, nel caso in cui l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche venga definitivamente negata.

6)

La Fondazione sarà regolata dallo Statuto che il comparente mi presenta già redatto e che, previa lettura da me datane, presenti i testi, al comparente ed approvazione del medesimo, qui allego sub "A", firmato come per legge.

7)

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art.12 dello statuto della Fondazione nomina quale Presidente della Fondazione e quindi membro di diritto del Consiglio Direttivo, il signor BOCCADORO Sandro, nato a Fabriano il 30 luglio 1931, residente a Bagno a Ripoli, via I^ Maggio n.20, codice fiscale BCC SDR 31L30 D451E;

nomina altresì, ai sensi dell'art.13 dello statuto, ulteriori tre componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- -- LANDINI Giancarlo, nato a Firenze il giorno 14 luglio 1953, residente a Firenze Viale dei Mille n.87, codice fiscale LND GCR 53L14 D612C;
- -- GHILARDI Renato, nato a Minucciano il giorno 3 giugno 1935, residente a Firenze via G.Mameli n.40/A, codice fiscale GHL RNT 35H03 F225N;
- -- SCARSELLI Giuliano, nato a Firenze il giorno 18 febbraio 1960, residente a Firenze Piazza di Santa Croce n.9, codice fiscale SCR GLN 60B18 D612A. Il Consiglio Direttivo risulta così composto da quattro membri, in carica per tre esercizi, e cioè con durata in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
- 8)

Il comparente nomina altresì, per tre esercizi, e cioè con durata in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, il Revisore Unico nella persona del Prof. BOMPANI Aldo, nato a Firenze il 3 marzo 1942, residente a Firenze, Ponte Vecchio n.2, codice fiscale BMP LDA 42C03 D612C, Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 21 aprile 1995, Gazzetta n.31/BIS.

8)

Le attribuzioni patrimoniali si intendono effettuate in favore della Fondazione sotto la condizione del legale riconoscimento della medesima, riservandosi il comparente di svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale riconoscimento ai sensi di legge, ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione e quindi di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

Tali attività potranno essere comunque svolte in via concorrente altresì dal nominato presidente della Fondazione.

Nel caso in cui fosse definitivamente denegato il riconoscimento della Fondazione, il presente atto rimarrà assolutamente privo di effetti.

9)

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto, presenti i testi, al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa cinque pagine e parte della sesta di due fogli e viene sottoscritto alle ore dieci e minuti venti.

F.ti: Paolo Morello Marchese - Letizia Venturini teste - Alessandro Targetti teste - DR, VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

Allegato "A" al N. 45.208 di repertorio N. 21.991 di raccolta STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA - ONLUS"

Art. 1)

Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c., una Fondazione di Partecipazione avente natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata:

"FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA - ONLUS"

che oltre ad assumere l'uso di "ONLUS" nella denominazione, si impegna ad utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (ai sensi dell'art.10 lett. I del D.Lgs. 460/97).

L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, intendendosi per tale la non distribuzione, anche indiretta, di utili e la devoluzione vincolata del patrimonio.

Art. 2) Sede

La Fondazione ha sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova n. 1.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede della Fondazione ovvero istituire sedi secondarie, oltreché sezioni ed uffici di rappresentanza finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Art. 3) Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili.

Art. 4) Attività

La Fondazione svolgerà attività di tutela, promozione, e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico, nonché attività di promozione di progetti di sperimentazione organizzativa e tecnica, ricollegabili agli scopi istituzionali della Fondazione stessa, perciò:

- provvederà alla gestione ed amministrazione delle attività connesse al percorso museale dell'area monumentale dell'Ospedale di Santa Maria Nuova, comprese le attività di sviluppo e promozione del museo, e di organizzazione di eventi connessi;
- provvederà, altresì, alla attuazione di eventi culturali ed artistici, anche in collaborazione con soggetti terzi, per la valorizzazione del percorso museale, del patrimonio aziendale, e di quanto ad esso collegato;
- si occuperà, altresì, della gestione del book shop costituito presso il presidio di Santa Maria Nuova, sia relativamente alle acquisizioni dei prodotti commerciabili, mantenendo rapporti con i fornitori produttori, che alle vendite e gestione dei rapporti con gli utenti, e quant'alfro attinente la gestione.
- La Fondazione svolgerà, inoltre, la propria funzione di sostegno all'Azienda Sanitaria di Firenze rafforzando, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l'attività di promozione di progetti di sperimentazione, organiz-

zative e tecnica e tecnologica;

La Fondazione

- provvederà a stipulare ogni opportuno atto per l'assunzione di finanziamenti e/o raccolta fondi presso persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e/o di qualsiasi natura, da destinare alla realizzazione dei suddetti scopi culturali, e di supporto anche alle attività non istituzionali in genere dell'Azienda Sanitaria;

- al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare al perseguimento degli scopi indicati, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, attività strumentali finalizzate.

Art. 5)

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento del suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà inoltre:

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, seminari, corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, l'Azienda e gli operatori dell'ASL con il pubblico e la società civile, le forze sociali, le

istituzioni e gli organismi nazionali ed internazionali;

- istituire premi e borse di studio;

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 4:

- stipulare convenzioni anche per la gestione in collaborazione con terzi di parte di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali della Fon-

dazione, e comunque nel rispetto delle normative applicabili;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere e della diffusione, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione;
- rapportarsi con gli Enti no profit presenti sul territorio regionale e nazionale, favorendo lo scambio e l'integrazione delle varie attività;
- predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti non profit;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nel rispetto delle leggi vigenti;
- compiere tutte le operazioni immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Le attività connesse agli scopi costituiscono il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate.

Per il perseguimento delle proprie finalità, e nella attuazione delle proprie attività primarie, strumentali ed accessorie, nonché per la attività di fund raising, la Fondazione, osserverà le specifiche normative attinenti gli organi che svolgono attività pubblica, (ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo, 165, del 30 marzo 2001), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Art. 7)

Patrimonio ed entrate della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;

Tale patrimonio può essere alimentato:

- dai beni mobili, beni mobili registrati, titoli e beni immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle donazioni, lasciti, contributi, elargizioni, sponsorizzazioni, da enti, imprese o da privati con

espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Detto fondo è vincolato e non utilizzabile per far fronte agli oneri gestionali della Fondazione.

Art. 8)

Fondo di gestione

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le seguenti entrate:

- a) da rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima,
- b) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9)

Esercizio finanziario - avanzi di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile, dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto in materia dal codice civile.

E' tassativamente vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita della Fondazio-

ne, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento o il miglioramento delle attività della Fondazione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10) Membri

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori:
- Partecipanti.

E' fondatore l'Azienda Sanitaria di Firenze.

A seguito di delibera del Consiglio Direttivo, possono ottenere la qualifica di partecipanti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi di denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La perdita della qualità di socio partecipante per qualsiasi motivo non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

> Art. 11) Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti;
- il Segretario Operativo;
- il Revisore Unico.

Art. 12)

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze ed è membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
- sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

- può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione.
 In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 13)

Il Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da tre o cinque membri, sarà composto, oltre che dal Presidente, da:

a) metà dei membri di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Firenze;

b) metà dei membri di nomina dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri, sarà composto, oltre che dal Presidente, da un membro di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Firenze, un membro di nomina dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti ed un membro nominato di comune accordo tra il Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Firenze e l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo non è delegabile.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo decadono di diritto dal medesimo.

Art. 14)

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri in ordine alla amministrazione della Fondazione, alla sua attività ed organizzazione interna, alla realizzazione dei suoi scopi, all'amministrazione cura e custodia del patrimonio della Fondazione, all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in armonia con gli scopi della Fondazione stessa, e ne approva il bilancio. In particolare il Consiglio:

- approva il Regolamento della Fondazione;

- nomina il Segretario Operativo, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell'incarico;

- approva i programmi e le attività di cui all'articolo 4;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

- approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;

- adotta ove opportuno modifiche del Regolamento della Fondazione e ulteriori norme interne da inserire nello stesso;
- delibera eventuali modifiche statutarie, potendo anche istituire ulteriori categorie di Membri o Partecipanti della Fondazione, determinandone, con modifica dello statuto le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario;
- propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15)

Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con modalità telematiche a

tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché al Revisore Unico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e del Revisore Unico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 16)

Riunioni in video o teleconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi

hanno espresso il voto.

Art. 17)

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, l'approvazione e le modifiche del regolamento e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, previo parere dell'assemblea del Fondatore e dei Partecipanti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Essi si considerano comunque presenti ai fini del quorum costitutivo.

Art. 18)

Il Segretario Operativo

Il Segretario Operativo è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità anche tra soggetti esterni alla Fondazione; all'atto di nomina il Consiglio Direttivo ne determina funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell'incarico e gli attribuisce i poteri di gestione e di rappresentanza.

Il Segretario Operativo deve avere specifiche competenze e professionalità come stabilito nel Regolamento.

Il Segretario Operativo relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento

della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Segretario Operativo collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. In particolare il Segretario Operativo:

- presenta al Consiglio Direttivo le iniziative della Fondazione;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione delle singole iniziative approvate predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente;
- è responsabile dell'attuazione del programma definito, dell'attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione:
- sottopone annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'operato della Fondazione.
- Il Segretario Operativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 19)

Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea del Fondatore e Partecipanti, tra i soggetti iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Revisore dura in carica tre anni e non può essere confermato più di due volte.

Il Revisore è incaricato del controllo sulla regolarità dell'amministrazione e sulla contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, effettua le verifiche di cassa, assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 20)

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti è composta dal Fondatore e dai partecipanti ammessi, il Presidente è membro di diritto;

I membri dell'Assemblea del Fondatore e Partecipanti restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea stessa.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica del membro, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni, alla co-optazione di altro/i membro/i che resterà in carica sino alla scadenza dell'Assemblea.

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- esprimere parere sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;

- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa,i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo;
- esprimere parere su eventuali modifiche statutarie e di regolamento, ferme restando le finalità della fondazione;
- esprimere parere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza di tutti i partecipanti.

Fino alla costituzione della Assemblea i suddetti compiti saranno svolti dal Consiglio.

Art. 21)

Convocazione e quorum

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal membro più anziano d'età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.

Art. 22)

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore del Revisore Unico e del Segretario Operativo deliberati dal Consiglio Direttivo nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 23)

Regolamento

Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente statuto, in particolar modo per quel che riguarda le disposizioni relative ai Soci Partecipanti sono disciplinate con un Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24)

Personale

Per le sue attività la Fondazione utilizza collaboratori esterni e/o personale proprio, e/o volontari, anche mediante accordi con altri Enti no profit.

Art. 25)

Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà il liquidatore, che potrà essere scelto anche tra i suoi componenti, e il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, ad altri enti che perseguono

scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti su indicazione dei liquidatori e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/1996 ad altre Onlus che abbiano finalità similari a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26)

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato.

F.ti: Paolo Morello Marchese - Letizia Venturini teste - Alessandro Targetti teste - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

	-
	g
	-
	<u> </u>
	-
	•
	-
	ā
	,4
	-
	.=
	ш
	_
	π
- 1	Ę
	•
	=
	π
	-
	-
	Ë
	_
	π
	•••
	v
	-
	ш
	₹
	_
	_
	-
	~
	d
- 1	-
	_
	7
-	d

Eseguibile a norma di Legge dal ____08.04.2010

Inviata al Collegio Sindacale il 15.04.2015